

VERBALE DI ACCORDO EX ART. 4, LEGGE 300/1970

Padenghe sul Garda, 21 dicembre 2018

TRA

la Società GARDA UNO s.p.a. con sede in Padenghe sul Garda, via Italo Barbieri n. 20, rappresentata dal Sig. Massimo Pedercini, di seguito indicata anche solo "la Società", assistito dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti

E

la Rappresentanza Sindacale Unitaria nelle persone dei signori Achille Gianbattista, Baruzzi Cristiano e Bazzoli Luigino, che in calce sottoscrivono, di seguito indicata anche solo con "la RSU"

di seguito tutte congiuntamente indicate anche solo con "le Parti

PREMESSO CHE

- a) La Società ha comunicato alla RSU la necessità di attivare un sistema di localizzazione satellitare GPS a bordo di automezzi aziendali;
- b) Le finalità della localizzazione sono esclusivamente di carattere organizzativo, di tutela del patrimonio aziendale nonché di sicurezza dei lavoratori;
 - Per quanto riguarda le ragioni di carattere organizzativo, la decisione di utilizzare il GPS sui propri automezzi è legata sostanzialmente al soddisfacimento di esigenze di ottimizzazione del servizio erogato e di gestione delle urgenze organizzative. Tale sistema consente infatti, attraverso la mappatura del posizionamento dei diversi veicoli in tempo reale di avere una migliore organizzazione logistica con tempi di intervento più brevi ed ottimizzazione dei servizi resi. Di grande importanza è poi la possibilità di utilizzare questo strumento per dimostrare ai Comuni l'effettiva erogazione dei servizi svolti.
 - Per quanto riguarda, invece, la tutela del patrimonio aziendale, attraverso la geo localizzazione ed il tracciamento dei veicoli, è possibile in caso di

M

Baruzzi

Auer

Massimo Pedercini
Achille Gianbattista
Cristiano Baruzzi
Luigino Bazzoli

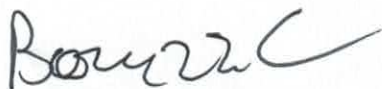
furto o appropriazione indebita del veicolo, è possibile attivare un'apposita procedura che consente la localizzazione satellitare del mezzo in vista del suo successivo recupero da parte delle forze dell'ordine;

- Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori lo strumento localizzativo ci permette di individuare l'automezzo nel caso di incidente ed impossibilità di comunicare con l'operatore anche in quanto operiamo in territori piuttosto vasti, montani con servizi effettuati in monoperatore.
- c) I dispositivi di tracciamento dei veicoli saranno utilizzati al solo fine di rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. Detti dispositivi, pertanto, non saranno utilizzati come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale. Sarà pertanto rispettato scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 300/70 attualmente in vigore e dal D.Lgs. 51/2018 in materia di Tutela della Privacy.
- d) La Società si riserva comunque di mettere a disposizione delle Autorità preposte le immagini registrate dal suddetto sistema di geo localizzazione dalle quali emergessero comportamenti illeciti o fraudolenti e di contestare ai responsabili che emergessero dai conseguenti accertamenti gli eventuali comportamenti illegittimi rilevati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

dopo ampia discussione tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

1. Le premesse, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. Le Parti, condivise le finalità e le modalità d'impiego del sistema di localizzazione satellitare GPS a bordo di automezzi aziendali indicate al primo capoverso del punto b) delle premesse, concordano che per le finalità organizzative aziendali lo stesso possa essere messo in atto in via sperimentale con decorrenza immediata.
3. Le Parti confermano e condividono altresì le finalità e le modalità di impiego del sistema di localizzazione satellitare GPS a bordo degli automezzi aziendali per la tutela del patrimonio aziendale indicate al secondo e terzo capoverso del punto b) delle premesse.





4. Le Parti confermano espressamente che le modalità di gestione del sistema di localizzazione satellitare GPS a bordo di automezzi aziendali sono tali da salvaguardare la dignità e la riservatezza dei lavoratori anche ai sensi del GDPR nr: 679/2016 e del D. Lgs 196/2003, come di recente modificato dal D.Lgs. 51/2018 in ossequio alla normativa europea.
5. Nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, saranno rispettati i Principi di pertinenza e non eccedenza. Potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati solo i dati pertinenti e non eccedenti: oltre all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo (restando riservata alle competenti autorità la contestazione di eventuali violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada). Sarà osservato inoltre il principio di necessità e, pertanto, la posizione del veicolo non sarà monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite. L'elenco degli automezzi sui quali verrà installato il sistema satellitare GPS verrà fornito alla RSU dopo l'installazione e verrà di volta in volta aggiornato in caso di nuove installazioni.
6. In base ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui sopra, i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali, eventualmente trattati, saranno commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite, con un minimo di 7 giorni.
7. Sarà/saranno designato/i il/i responsabile/i del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo e saranno impartite loro le necessarie istruzioni in ordine al corretto utilizzo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione. I nominativi dei soggetti incaricati quali Responsabili del Trattamento verranno comunicati alla RSU.
8. Gli interessati riceveranno adeguata informativa ai sensi ed agli effetti del comma 3 del nuovo art.4 della Legge n. 300/70 attualmente in vigore, nonché del GDPR n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 come di recente modificato dal D.Lgs 51/2018 in ossequio alla normativa europea.

Bonore

3



9. Dopo l'installazione del sistema di controllo, saranno collocati, all'interno dei veicoli interessati, vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o, comunque, avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geo localizzazione del veicolo secondo le indicazioni fornite dal Garante per la Privacy.
10. L'impianto sarà realizzato conformemente a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e che l'impresa installatrice, abilitata all'esercizio di tale attività, da comprovarsi mediante iscrizione alla CCIAA, a seguito dell'installazione, dovrà rilasciare idonea certificazione.
11. Sarà rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di Protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs 51/2018 e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, ivi compreso il Provvedimento dell'8 Aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);

Il presente accordo costituito da n. 3 pagine viene stipulato in conformità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, legge 300/70, nonché del D.Lgs 51/2018 e del punto 4.1 del Provvedimento del Garante dell'8 Aprile 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARDA UNO S.P.A.


R.S.U.

